



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL	3 29/03/2023	OGGETTO: STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 227 E 228 LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197
-----------	-----------------	--

L'anno **duemilaventitre** , il giorno **ventinove** , del mese di **marzo** , alle ore **11:00** e seguenti, nel Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed urgente di prima convocazione convocazione in seduta **pubblica** nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Bartolone Pietro	X	
2) Brunetto Carmelo	X	
3) Chillemi Giorgio	X	
4) Ciobanasu Gabriella	X	
5) Di Cara Emanuele Giuseppe	X	
6) Gentile Carmela	X	
7) Lombardo Federico		X
8) Verzino Giulietta	X	
9) Santoro Cristina	X	
10)Smiroldo Claudio		X
<b>Totali</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Bartolone Pietro** nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Raciti Roberta**

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto *“Stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 relative ai tributi e alle altre entrate comunali risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dall'anno 2000 al 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228 L. 29 dicembre 2022 n. 197”*.

Prende la parola la Consigliera Gentile, la quale dichiara di aver seguito la vicenda inerente lo stralcio delle cartelle in altri Comuni, che hanno deliberato in merito direttamente in Consiglio Comunale e non in Giunta, come invece è stato precedentemente fatto a Forza d'Agrò. Aggiunge, altresì, di non essere d'accordo alla non adesione allo stralcio parziale delle cartelle, in quanto ritiene che l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi, oltre ad aiutare i cittadini, potrebbe rappresentare un incentivo al fine di invogliarli a pagare le proprie pendenze debitorie.

Prende la parola il Responsabile dell'Area Finanziaria, il quale fa presente al Consiglio che, nella serata di ieri, è stata prevista una ulteriore proroga al 30 aprile 2023 per poter decidere in merito, per cui qualora dovessero esserci delle nuove indicazioni, si potrà comunque discutere nuovamente sull'argomento ed eventualmente rettificare le precedenti decisioni.

Prende la parola la Consigliera Verzino, la quale fa presente che lo stralcio delle sanzioni e degli interessi potrebbe agevolare i contribuenti ed indurli a pagare.

Prende la parola il Responsabile dell'Area Finanziaria, il quale chiarisce che il carico risultante all'Agenzia delle Entrate ammonta a circa € 60.000,00 ancora da riscuotere.

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che, in passato, si è già aderito ad uno stralcio e non si hanno avuto grandi riscontri sui pagamenti. Aggiunge che, fermo restando le eventuali novità e modifiche introdotte dal legislatore, qualora ci fosse modo di riportare la discussione in Consiglio, nell'interesse dei cittadini e dell'Ente, sarà lieto di farlo. Conclude facendo presente che la scelta di deliberare la proposta in Giunta nasce da una indicazione del Revisore dei Conti, delibera che è stata, altresì, trasmessa all'Agenzia delle Entrate senza alcuna contestazione da parte della stessa; in ogni caso, essendoci stata la proroga al 31 marzo, si è ritenuto opportuno che la questione fosse discussa in Consiglio.

Accertata l'assenza di ulteriori interventi in merito, il Presidente pone in votazione la proposta.

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 8 (otto);

Consiglieri favorevoli: 6 (sei);

Consiglieri astenuti: nessuno;

Consiglieri contrari: 2 (due) - Gentile e Verzino.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta effettuata dal Presidente;

Visto l'esito della votazione effettuata;

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti

## DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 relative ai tributi e alle altre entrate comunali risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dall'anno 2000 al 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228 L. 29 dicembre 2022 n. 197”* che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

Si procede a votazione palese, per alzata di mano, per dotare il presente atto di immediata esecutività e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 8 (otto);

Consiglieri favorevoli: 6 (sei);

Consiglieri astenuti: nessuno;


Consiglieri contrari: 2 (due) - Gentile e Verzino.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Città metropolitana di Messina

**OGGETTO: STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197**

VISTO l'art. 1, comma 222 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), il quale dispone che «sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»;

VISTO il successivo comma 227 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che, «relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»;

VISTO altresì il successivo comma 228, il quale dispone altresì che, «relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;

CONSIDERATO che lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 introdotto nella Legge di Bilancio 2023 costituisce la riedizione della norma dettata dall'art. 4, comma 1 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, il quale aveva già disposto l'automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in relazione al quale la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si differenzia per l'estensione della relativa sanatoria a tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO peraltro che – a differenza di quanto disposto dal sopra citato art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 – la definizione agevolata delle cartelle fino ad € 1.000,00, introdotta dalla L. 197/2022 in relazione ai ruoli predisposti dagli Enti locali, non comporta l'automatico annullamento dei debiti residui, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, bensì la sola possibilità per i contribuenti di estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli, rimanendo comunque dovuto il capitale ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ad eccezione delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, in relazione alle quali lo stralcio opera solo con riferimento agli interessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal comma 229 della L. 197/2022, lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 opera ex lege per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione, nonché pubblicato nel sito internet istituzionale;

TENUTO conto che la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (L.n.14/2023), ha prorogato al 31/03/2023 il termine entro il quale gli Enti devono deliberare l'eventuale non applicazione dello stralcio parziale delle cartelle emesse nel periodo temporale dal 2000 al 2015 e, per un importo fino a 1.000,00 euro;

CONSIDERATO che Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione che dovrà essere trasmesso, da parte del Comune, all'indirizzo PEC [comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it);

EVIDENZIATO che:

- tale nuova procedura di stralcio, a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, attribuisce al Comune la possibilità di stabilire la non applicabilità ai propri crediti iscritti a ruolo coattivo delle disposizioni di cui ai sopra citati commi 227 e 228, con conseguente prosecuzione della riscossione dell'intera partita iscritta a ruolo coattivo, con tutti i relativi accessori;

- a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, con conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppure in importo ridotto, e di procedere di conseguenza alla riscossione coattiva;

CONSIDERATO che lo stralcio parziale delle partite di ruolo coattivo relative alle annualità dal 2000 al 2015 potrebbe comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che – non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente – l'applicazione di tale istituto potrebbe determinare problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, ove le stesse siano ancora iscritte a bilancio come residui attivi;

CONSIDERATO che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L. 197/2022 non trova giustificazione nemmeno in eventuali esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, ove si consideri che – come si è visto sopra – a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte degli importi dovuti, non consentirebbe di giungere all'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, ma renderebbe comunque necessario proseguire nell'attività di riscossione coattiva, nel momento in cui il debitore non dovesse procedere al versamento del capitale residuo e delle relative spese di notifica e di esecuzione;

CONSIDERATO infine che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L. 197/2022 appare suscettibile di impattare negativamente con la volontà di regolarizzazione di tutti quei contribuenti che – a fronte della ripetitività delle violazioni relative alle entrate locali – si trovino accertate o iscritte a ruolo coattivo anche le analoghe somme non versate negli anni 2016 e successivi, che sarebbero quindi indirettamente invogliati a non regolarizzare la propria situazione debitoria, nell'aspettativa di una successiva definizione agevolata che possa disporre l'annullamento delle partite di ruolo coattivo iscritte negli anni successivi al 2015;

CONSIDERATO che il Comune non intende quindi, per le ragioni sopra rappresentate, aderire alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che la mancata adesione alla procedura di stralcio parziale dei carichi prevista dai commi 227 e 228 debba essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 marzo 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, senza tuttavia specificare quale sia l'organo politico competente all'adozione di tale atto;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.15 del 30/01/2023 con la quale era stato stabilito di non aderire allo stralcio parziale delle cartelle;

VISTA, la nota di approfondimento predisposta dall'IFEL in data 7 gennaio 2023, nella quale è stato indicato che il provvedimento di non adesione alla procedura di stralcio dovrebbe essere adottato da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno, per quanto tale interpretazione non risulti conforme al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D. Lgs. 267/2000, sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

### **PROPONE**

- di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare, con il presente atto, che il Comune di Forza D'Agrò non accederà alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;
- di adottare il presente atto al fine di evitare l'applicazione automatica di tale procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228 L. 197/2022;
- di specificare, a tal fine, che la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comporta alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione;
- di dare atto che la presente deliberazione non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, non rientrando tra i provvedimenti previsti dall' art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000.

IL PROPONENTE





# Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

---

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA**

**PER LA PROPOSTA N. 3 DEL 27/03/2023**

**CON OGGETTO**

**STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 227 E 228 LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197**

**Il responsabile dell'area Economico - Finanziario**

**ESPRIME**

**parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto**

**IL Responsabile dell'Area**

**F.to De Salvo Rag. Giuseppe**



# Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**PER LA PROPOSTA N. 3 DEL 27/03/2023**

**CON OGGETTO**

**STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 227 E 228 LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197**

**Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria**

**ESPRIME**

**parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto**

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

**Il Responsabile dell'Area  
F.to De Salvo Rag. Giuseppe**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Bartolone Pietro

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

---

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Sig. Santoro Cristina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **30/032023** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi  
Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

**L'Addetto**  
F.to Lapi Marco

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno**

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[ ] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agrò \_\_\_\_\_  
li,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Roberta Raciti

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Forza d'Agrò, li

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Roberta Raciti